

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIASENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1968

Perequazione del trattamento economico dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Ministero della difesa dispone di ruoli di professori e di assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, fissati da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Trattasi di personale, del resto non numeroso (26 posti di professore e 40 di assistente solo parzialmente coperti) che, per il sistema di assunzione e per il livello degli insegnamenti ad esso affidati, è sullo stesso piano del personale docente delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. Peraltro, per uno sfasamento dei provvedimenti che negli anni decorsi hanno aggiornato il trattamento delle varie categorie di dipendenti statali, sono in atto alcune differenze tra i docenti degli Istituti militari e i docenti universitari.

Quanto ai professori, è da considerare che la loro carriera economica si inizia con uno stipendio annuo di lire 1.991.600 e termina con lo stipendio di lire 4.807.200, mentre i colleghi dei ruoli della Pubblica istruzione hanno uno stipendio annuo iniziale di lire 2.868.800 e finale di lire 5.149.300. Altra rilevante disparità si è determinata circa il limite di età per il collocamento a riposo, che per i professori dipendenti dall'Amministrazione militare è rimasto fissato al 70° anno

di età; con l'istituto del « fuori ruolo » i professori universitari possono invece rimanere in servizio fino al 75° anno.

Quanto agli assistenti, basterà confrontare la tabella delle rispettive retribuzioni per rendersi immediatamente conto della disparità tra le due categorie. Gli assistenti delle Accademie militari hanno infatti solo tre classi di stipendio (lire 1.397.500; 1.599.400; 1.991.600); gli assistenti delle Università hanno quattro classi con importi — anche a parità di classe — superiori (lire 1.580.000; 2.079.300; 2.478.700; 2.868.000).

L'accennata situazione non appare giustificabile sul piano dell'equità e non può non riflettersi negativamente sull'afflusso di aspiranti alla carriera di docente presso le Accademie e Istituti predetti che, per l'ambiente particolare in cui si svolge, è da aggiungere, comporta oneri e responsabilità ancor più severi della carriera universitaria.

È quindi interesse della stessa Amministrazione militare di porvi rimedio, perchè alla lunga non resti depresso il Corpo dei propri insegnanti che, con passione e risultati lusinghieri, si dedica alla formazione dei giovani destinati a costituire i quadri permanenti della Marina e dell'Aeronautica.

A ciò è inteso il disegno di legge che mi onoro di proporre.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, concernente gli stipendi dei professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è sostituita dalla seguente:

TABELLA E

Stipendi dei professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina

a) Professori:

All'atto della nomina a straordinario	L.	2.868.800
All'atto della nomina ad ordinario	»	3.461.900
Dopo 5 anni dalla nomina ad ordinario	»	3.956.800
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	»	4.807.900
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	»	5.149.300

b) Assistenti:

All'atto della nomina in ruolo	L.	1.580.000
Dopo due anni dalla nomina in ruolo e salvo le particolari norme di cui all'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 248	»	2.079.300
Dopo otto anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio e salvo le particolari norme di cui all'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 248	»	2.478.700
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	»	2.868.800

Art. 2.

L'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 3 della legge 3 maggio 1967, n. 310, è dovuta per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure lorde mensili:

Professori straordinari . . .	L. 44.400
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	» 36.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio	» 29.000
Professori ordinari nella terza classe di stipendio	» 17.000
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio	» 12.500

Assistenti di ruolo in possesso della libera docenza:

nella prima classe di stipendio	L. 19.700
nella seconda classe di stipendio	» 10.600
nella terza classe di stipendio	» 4.700

Assistenti di ruolo senza libera docenza:

nella prima classe di stipendio	L. 14.300
nella seconda classe di stipendio	» 5.600

L'indennità di ricerca scientifica di cui al primo comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, e dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1963, numero 248, quali sostituiti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 310, spetta soltanto ai professori straordinari, nella misura lorda mensile di lire 1.900.

Art. 3.

I professori dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti.

I professori che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se hanno ef-

fettivamente iniziato il corso, conservano la cattedra e continuano ad occupare il posto di ruolo fino al termine dell'anno accademico medesimo.

I professori sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di età. Essi possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro della difesa, su conforme parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della difesa integrato da due professori di ruolo delle Accademie e Istituto predetti, ove si accerti che anche prima del limite di cui sopra non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia alle mansioni del loro ufficio.

Gli interessati possono presentare al Consiglio di amministrazione le loro deduzioni.

I professori nella posizione di cui al primo comma conservano le prerogative accademiche inerenti allo stato dei professori, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo.

Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo le modalità che saranno determinate dal Ministro della difesa su proposta del comandante dell'Accademia o Istituto.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 25.000.000, sarà fatto fronte nell'anno 1968, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 3061 (lire 15.000.000) e n. 3081 (lire 10.000.00) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno stesso e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.